



## Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia (LSIP)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 13 giugno 2008<sup>2</sup> sui sistemi d'informazione di polizia è modificata come segue:

*Art. 9 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione; la rete comprende:

- a. i sistemi d'informazione di polizia secondo gli articoli 10-15 e 15b;

*Art. 11 cpv. 5*

<sup>5</sup> Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

- a. fedpol, per scopi di polizia criminale, giudiziaria, di sicurezza e amministrativa, la cooperazione internazionale di polizia e la gestione tecnica del sistema nonché MROS, per i compiti in materia di lotta al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

*Art. 15a*

*Abrogato*

<sup>1</sup> FF 2026 ...  
<sup>2</sup> RS 361

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La presente legge potrà entrare in vigore soltanto se il decreto federale del [...] concernente la creazione di una competenza federale volta a disciplinare la comunicazione di dati di polizia sarà entrato in vigore.

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Legge federale del 18 dicembre 2020<sup>3</sup> sulla sicurezza delle informazioni

*Art. 45 cpv. 6 lett. b*

b. *Abrogata*

### 2. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sugli stranieri e la loro integrazione

*Art. 108i cpv. 2 lett. g*

<sup>2</sup> Contiene le categorie di dati seguenti:

g. i dati di ORBIS, RIPOL, N-SIS, ASF-SLTD, VOSTRA e SIMIC a cui ha accesso l'unità nazionale ETIAS;

### 3. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>5</sup> sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

*Art. 167d lett. e n. 1*

Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

e. mediante procedura di richiamo o automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire:

1. *Abrogato*

### 4. Legge federale del 25 settembre 2020<sup>6</sup> sui precursori di sostanze esplosive

*Art. 18 cpv. 1 lett. f*

*Abrogata*

<sup>3</sup> RS 128

<sup>4</sup> RS 142.20

<sup>5</sup> RS 510.91

<sup>6</sup> RS 941.42

## **5. Legge del 10 ottobre 1997<sup>7</sup> sul riciclaggio di denaro**

*Art. 35a cpv. I lett. a*

*Abrogata*

## **6. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>8</sup>**

*Art. 113 cpv. 5 lett. c*

<sup>5</sup> Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:

- c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e la piattaforma di consultazione di polizia;

<sup>7</sup> RS **955.0**  
<sup>8</sup> RS **510.10**